



25.403

Iniziativa parlamentare
Modifica della legge sulle scuole svizzere all'estero
Rapporto esplicativo della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati

del 29 giugno 2026

Compendio

Con il presente progetto viene attuata l'iniziativa parlamentare 25.403 Modifica della legge sulle scuole svizzere all'estero. La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) propone di integrare la legge sulle scuole svizzere all'estero affinché, in futuro, i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri possano essere assunti a livello centrale in Svizzera e distaccati presso scuole svizzere all'estero riconosciute. L'obiettivo è di migliorare le condizioni di assunzione dei docenti svizzeri, facilitare il loro reclutamento e promuoverne la mobilità.

Situazione iniziale

Le 17 scuole svizzere all'estero riconosciute necessitano di docenti svizzeri per assicurare una formazione in linea con il sistema svizzero e sono tenute per legge ad affidarsi prevalentemente a docenti abilitati a insegnare in Svizzera. Tuttavia, nella prassi il loro reclutamento è reso sempre più difficile dalle normative in materia di fiscalità e di sicurezza sociale applicate dai Paesi ospitanti. La situazione potrebbe essere migliorata prevedendo che i docenti siano assunti da un datore di lavoro con sede in Svizzera e da esso distaccati presso la scuola all'estero. Poiché le soluzioni precedentemente prospettate, come un contratto di diritto pubblico con Movetia o con i Cantoni, sono state respinte, è necessario agire dal punto di vista legislativo.

Contenuto del progetto

Il progetto istituisce una base legale che consente alla Confederazione di delegare a un'organizzazione con sede in Svizzera il compito di assumere e distaccare i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri. Si prevede di assegnare questa funzione a education-suisse, l'associazione mantello delle scuole svizzere all'estero riconosciute dalla Confederazione, che fornisce vari servizi a queste scuole su mandato della Confederazione. education-suisse funge già oggi da datore di lavoro per i docenti svizzeri impiegati nelle scuole in Europa. In futuro, in linea di massima tutti i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri per i quali la scuola ha diritto al sussidio saranno assunti da education-suisse in Svizzera e distaccati presso le scuole svizzere riconosciute. Le assunzioni con contratti locali resteranno possibili solo in casi eccezionali e previa approvazione dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

La regolamentazione mira a uniformare le condizioni d'impiego, a facilitare la permanenza nelle assicurazioni sociali svizzere (in particolare AVS/AI/IPG/AD e previdenza professionale presso PUBBLICA) e a ridurre gli oneri amministrativi per le scuole. Il progetto disciplina i requisiti legali minimi per la delega dei compiti a education-suisse. L'attuale sistema di sussidi rimane invariato. Gli aiuti finanziari continueranno a essere destinati alle scuole ed erogati dall'UFC.

Nel complesso, si prevede che la modifica porterà a una maggiore certezza del diritto, a un reclutamento più professionale e a condizioni quadro più stabili per la gestione delle scuole svizzere all'estero.

Rapporto

1 Genesi

Il presente progetto di atto legislativo è scaturito da un'iniziativa parlamentare della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S). L'iniziativa 25.403 chiede di modificare la legge federale del 21 marzo 2014¹ sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Legge sulle scuole svizzere all'estero, LSSE) affinché la Confederazione possa delegare a un'organizzazione di diritto privato o pubblico il compito di assumere in Svizzera e distaccare nelle scuole svizzere all'estero riconosciute docenti abilitati a insegnare in Svizzera.

Nella motivazione dell'iniziativa si legge che le scuole svizzere all'estero riconosciute dalla Confederazione sono tenute per legge a far impartire l'insegnamento prevalentemente da persone abilitate a insegnare in Svizzera (di seguito abbreviato in «docenti svizzeri»). Tuttavia, il loro reclutamento è reso più difficile dai crescenti ostacoli giuridici e amministrativi nei Paesi ospitanti.

Per garantire l'esistenza delle scuole svizzere all'estero è necessario migliorare lo status dei docenti svizzeri. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto prevedendo che i docenti svizzeri siano assunti da un datore di lavoro con sede in Svizzera e da esso distaccati presso la scuola all'estero. I lavori svolti negli ultimi anni, illustrati più nel dettaglio nei messaggi sulla cultura 2016–2020 e 2021–2024, non hanno però finora portato a una soluzione concreta.

La CSEC-S ha riconosciuto la necessità di agire dal punto di vista legislativo e, nella seduta dell'11 febbraio 2025, ha deciso all'unanimità di presentare un'iniziativa parlamentare. Il 14 agosto 2025, la Commissione omologa del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha deciso, anch'essa all'unanimità, di dare il proprio consenso alla decisione della CSEC-Se dando così seguito all'iniziativa parlamentare.

Nella seduta del 29 giugno 2026 la CSEC-S ha esaminato il progetto preliminare decidendo, senza proposte alternative, di entrare in materia. Nella votazione sul complesso ha adottato all'unanimità il progetto preliminare e ha approvato il rapporto esplicativo. Dopo le discussioni ha deciso di avviare una procedura di consultazione.

2 Situazione iniziale

2.1 Necessità di agire e obiettivi

La Confederazione sostiene attualmente una rete di 17 scuole svizzere all'estero (semplificate di seguito con «scuole»). Alcune scuole vantano una storia ultracentenaria e oggi sono un punto fermo della presenza internazionale della Svizzera. Si trovano in Europa (Italia e Spagna), America Latina (Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù) e Asia (Cina, Singapore e Thailandia).

¹ RS 418.0

Le scuole svizzere all'estero sono istituti privati di utilità pubblica gestiti da associazioni scolastiche svizzere con una presidenza onoraria (comitato scolastico) e frequentate da allievi svizzeri, allievi del Paese ospitante e di Paesi terzi. La quota di allievi con passaporto svizzero varia notevolmente a seconda delle sedi, attestandosi in media poco al di sotto del 20 per cento. La composizione multiculturale della popolazione studentesca rispecchia il forte interesse che il modello formativo svizzero riscuote all'estero ed è espressione dell'evoluzione delle scuole verso istituti formativi a vocazione internazionale.

L'insegnamento è plurilingue e combina i contenuti del programma scolastico svizzero con i requisiti dei diversi Paesi ospitanti. Consente l'inserimento sia nel sistema formativo svizzero sia in quello del Paese ospitante. Ogni scuola è posta sotto il patronato di un Cantone che assume la vigilanza pedagogica e verifica in particolare i piani e i titoli di studio. In questo modo si garantisce che l'insegnamento rimanga conforme agli standard formativi svizzeri.

Nella legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE) sono definiti i fondamenti per il riconoscimento quale scuola svizzera. Per essere riconosciute le scuole devono tra l'altro: adottare un piano di studi svizzero, far impartire l'insegnamento da docenti abilitati a insegnare in Svizzera, essere enti prevalentemente svizzeri, far impartire l'insegnamento in almeno una lingua nazionale svizzera, sottostare alla vigilanza pedagogica da parte di un Cantone patrono e offrire borse di studio per gli allievi svizzeri. In contropartita dell'onere aggiuntivo che ne deriva, le scuole ricevono un aiuto finanziario da parte della Confederazione.

Lo «Swissness» è garantito attraverso questi requisiti istituzionali e qualitativi. In questo contesto, nell'ambito della revisione totale della LSSE del 2014 il legislatore ha rinunciato a stabilire un numero minimo di alunni di cittadinanza svizzera come condizione per il riconoscimento. Determinanti sono l'integrazione strutturale nel sistema formativo svizzero, la qualità dell'insegnamento e l'organizzazione a livello di personale e strutture scolastiche.

I docenti svizzeri sono fondamentali per la qualità della formazione e il collegamento con il sistema formativo svizzero. Per questo motivo, le scuole svizzere all'estero riconosciute dalla Confederazione sono tenute per legge a far impartire l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle materie rilevanti secondo i piani di studio svizzeri prevalentemente da docenti svizzeri (art. 3 cpv. 1 lett. i LSSE).

In base all'articolo 10 capoverso 3 LSSE, la Confederazione versa aiuti finanziari per un determinato numero di docenti svizzeri. Nell'anno scolastico 2025/2026 sono subsidiati i posti di lavoro di 264 docenti svizzeri in tutto il mondo. Oltreoceano i docenti sono di norma assunti direttamente dalle scuole con un contratto locale, in Europa l'assunzione viene fatta attraverso *educationsuisse* con un contratto svizzero.

Necessità di agire

In un rapporto concernente l'efficacia delle scuole svizzere all'estero, il Controllo federale delle finanze (CDF) sottolinea l'importante ruolo svolto dai docenti svizzeri

nel diffondere la formazione e la cultura svizzere all'estero.² Tuttavia, le normative in materia di fiscalità e sicurezza sociale applicate dai Paesi ospitanti rendono sempre più difficile il reclutamento di docenti da parte di queste scuole. Spesso è presente un forte divario tra la Svizzera e il Paese ospitante in termini di condizioni d'impiego (livello salariale, imposizione dei redditi, diritti previdenziali, ecc.). Il rapporto del CDF conferma i problemi di reclutamento incontrati dalle scuole.

Per i docenti svizzeri è fondamentale poter rimanere affiliati alle assicurazioni sociali svizzere durante il loro soggiorno all'estero, in modo che non insorgano lacune contributive, in particolare nella previdenza per la vecchiaia. Per continuare a essere assicurato nel sistema svizzero di assicurazioni sociali AVS/AI/IPG/AD e previdenza professionale, il docente deve essere impiegato e retribuito da un datore di lavoro con sede in Svizzera per il quale svolge un'attività lucrativa all'estero.

Per compensare le differenti condizioni d'impiego in Svizzera e nel Paese ospitante e consentire ai docenti svizzeri la permanenza nel sistema svizzero di assicurazioni sociali, le scuole hanno sviluppato una grande varietà di modelli di assunzione. Alla luce del rafforzamento del coordinamento interstatale e della trasparenza nell'ambito del diritto in materia di sicurezza sociale e fiscalità, in particolare attraverso l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (SAI), i rapporti di impiego dei docenti svizzeri devono essere rivisti e, allo stesso tempo, armonizzati.

Obiettivo

Per garantire la continuità delle scuole svizzere all'estero con docenti svizzeri qualificati e per aumentare la certezza del diritto per il personale docente e gli enti, sono necessari adeguamenti. La presente modifica della LSSE istituisce le basi per una normativa uniforme in materia di assunzione e distacco di docenti svizzeri. Il sistema di sussidi vigente rimane invariato.

2.2 Alternative esaminate

Assunzione con contratto di diritto pubblico da parte dell'agenzia per la promozione degli scambi e della mobilità Movetia

Il Consiglio federale ha presentato dettagliatamente la questione nel messaggio sulla cultura 2021–2024. Per migliorare le condizioni d'impiego dei docenti svizzeri aveva proposto che venissero assunti con un contratto di diritto pubblico in Svizzera e distaccati presso il loro posto di lavoro in una scuola svizzera all'estero. In virtù del rapporto di lavoro con contratto di diritto pubblico, le persone interessate, previo riconoscimento da parte dello Stato ospitante, sarebbero rimaste in linea di principio assoggettate al diritto svizzero in materia di lavoro, fiscalità e assicurazione sociale, anche lavorando all'estero. L'agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità Movetia sarebbe diventata il datore di lavoro dei docenti, dopo essere stata trasformata in un ente di diritto pubblico della Confederazione.

² Controllo federale delle finanze, Verifica dell'efficacia delle scuole svizzere all'estero (rapporto di verifica CDF-19407 del 17 dicembre 2019).

Tuttavia, l'idea di far assumere i docenti da Movetia con un contratto di diritto pubblico non ha raccolto il sostegno dei Cantoni durante la consultazione preliminare sulla legge Movetia nell'autunno 2022. Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a una modifica della legge di ampia portata che avrebbe regolamentato diversamente l'assunzione dei docenti, come ha spiegato nel messaggio sulla cultura 2025–2028. Il disegno della legge Movetia è stato infine respinto dal Parlamento a marzo 2025. Movetia non sarà quindi trasformata in un ente di diritto pubblico della Confederazione.

Assunzione con contratto di diritto pubblico da parte dei Cantoni

I docenti svizzeri delle scuole svizzere di solito lavorano nell'insegnamento cantonale prima di essere assunti all'estero. In linea di principio, sarebbe quindi ipotizzabile una prosecuzione del contratto di lavoro cantonale con un congedo non pagato (esonero), anche se pochissimi Cantoni dispongono delle basi giuridiche per consentire un esonero di lunga durata.

Anche la creazione di un'organizzazione separata di diritto pubblico da parte dei Cantoni per l'assunzione di docenti svizzeri non è realistica dal punto di vista dei Cantoni patroni. Non esiste una base giuridica e i Cantoni vedono i loro compiti limitati al patronato e alla relativa vigilanza pedagogica.

Difficoltà fondamentali di un'assunzione con contratto di diritto pubblico

Un'assunzione con contratto di diritto pubblico dei docenti svizzeri comporterebbe in ogni caso, a prescindere dalla questione irrisolta dell'ente, modifiche di legge di ampio respiro, una modifica sostanziale del sistema di sussidi e notevoli costi aggiuntivi. Inoltre, non si può presumere che il riconoscimento della fattispecie fiscale del distacco sia automatico neppure con un distacco sulla base di un contratto di diritto pubblico. Spetta allo Stato ospitante decidere se siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni delle convenzioni per evitare la doppia imposizione. Non è quindi possibile prevedere se nel Paese ospitante si possa ottenere un'esenzione dall'assoggettamento.

2.3 Opzione scelta

Come descritto al numero 2.1, è necessario intervenire per migliorare e armonizzare le condizioni d'impiego dei docenti svizzeri. La situazione può essere migliorata facendo assumere i docenti svizzeri a livello centrale da un unico datore di lavoro con sede in Svizzera e facendoli distaccare da quest'ultimo presso le scuole svizzere all'estero.

Si parla di distacco quando, per un certo periodo di tempo, un dipendente lavora all'estero per il suo datore di lavoro. Il datore di lavoro può essere privato o pubblico. Il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e la persona distaccata rimane in vigore per la durata del distacco e la persona distaccata continua a essere assoggettata alle assicurazioni sociali del Paese di origine per tutta la durata del distacco. La persona distaccata è esente dall'obbligo di previdenza sociale nel Paese in cui lavora se il distacco avviene in applicazione di un accordo di sicurezza sociale. La durata del distacco è disciplinata in modo diverso in base all'accordo, di norma tuttavia è di sei

anni al massimo. Dal punto di vista fiscale, si applica il principio secondo cui, in caso di distacco, il diritto d'imposizione del reddito derivante da attività lucrativa dipendente spetta generalmente al Paese in cui viene svolta l'attività lucrativa.

Con una modifica della LSSE, le scuole svizzere saranno tenute per legge a far assumere da *educationsuisse* i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri per la cui retribuzione la Confederazione fornisce aiuti finanziari alle scuole.

educationsuisse funge da associazione mantello per le scuole svizzere all'estero ed è organizzata come associazione di diritto privato. L'associazione è stata fondata già nel 1942 e opera con il nome attuale dal 2012. *educationsuisse* fornisce diversi servizi a favore delle scuole su mandato della Confederazione (UFC): accettazione fiduciaria, amministrazione, controllo e corretto trasferimento degli aiuti finanziari alle scuole, funzione di datore di lavoro per i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri in Europa (Italia e Spagna), rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti delle autorità svizzere delle assicurazioni sociali, formazione continua, ecc.

La funzione di *educationsuisse* come datore di lavoro per i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri delle scuole europee si è dimostrata valida e in futuro sarà estesa a tutte le scuole svizzere. Tutte le scuole e il loro personale potrebbero quindi beneficiare dell'esperienza di *educationsuisse* in termini di reclutamento, assunzione, consulenza e supporto. Le singole scuole verrebbero così sgravate e i processi centralizzati. L'ampliamento delle responsabilità creerebbe opportunità di sinergia e le condizioni d'impiego dei docenti verrebbero uniformate e semplificate.

Secondo la prassi vigente in Europa, gli stipendi dei docenti e dei dirigenti scolastici vengono di norma pagati dall'associazione *educationsuisse*, in qualità di datore di lavoro. In questo caso essa deduce l'importo necessario direttamente dagli aiuti finanziari destinati alle scuole che le vengono versati dall'UFC per la gestione fiduciaria, dato che le scuole sono le beneficiarie economiche. È tuttavia possibile anche che gli stipendi siano pagati direttamente dalle scuole.

educationsuisse stipula un contratto quadro con le scuole, che disciplina in particolare i diritti della scuola di partecipare alla procedura di assunzione e alla definizione dei salari nonché la sua facoltà di impartire istruzioni al personale. Nei contratti di lavoro individuali, *educationsuisse* concorda le condizioni quadro specifiche di ogni impiego, come gli anni di esperienza, la classificazione nella scala degli stipendi, la percentuale di lavoro e il salario. I contratti di lavoro individuali vengono integrati dalle Condizioni generali d'impiego e salariali dei docenti, che stabiliscono i diritti e gli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro.

Un contratto di lavoro locale tra la scuola e i relativi docenti e dirigenti scolastici garantisce che il personale distaccato possa richiedere un visto e un permesso di lavoro e concludere contratti per la locazione di appartamenti, l'apertura di un conto bancario, l'allacciamento telefonico, ecc. Se necessario, le rappresentanze svizzere nel Paese ospitante forniscono supporto nelle procedure di rilascio del visto, per esempio inviando una nota di accompagnamento al fine di confermare al Paese ospitante il mandato ufficiale dei docenti svizzeri distaccati.

La modifica della LSSE concerne esclusivamente l'assunzione e il distacco dei docenti svizzeri e non l'attuale sistema di sussidi. Le scuole svizzere continuano a ricevere aiuti finanziari e il versamento degli aiuti rimane un compito statale affidato

all'UFC. Se la soluzione dovesse rivelarsi efficace, in una seconda fase, a medio termine, si potrebbe delegare a educationsuisse la competenza di valutare le domande e di effettuare il versamento degli aiuti finanziari. A tale scopo sarebbe necessaria un delega in materia di sussidi stabilita per legge.

Si prevede che l'obbligo legale di far assumere dall'associazione educationsuisse i docenti svizzeri di tutte le scuole svizzere all'estero produca i seguenti effetti positivi:

- uniformità e semplificazione dei rapporti di lavoro;
- miglioramento della qualità nel reclutamento attraverso processi più professionali;
- affidabilità della situazione e delle condizioni d'impiego;
- miglioramento della certezza del diritto (nel settore delle assicurazioni sociali);
- facilitazione della mobilità dei docenti svizzeri.

2.4 Limiti della normativa

La modifica proposta della LSSE apporta diversi miglioramenti (cfr. n. 2.3), ma naturalmente non può risolvere tutte le questioni legate allo statuto dei docenti svizzeri. In particolare, l'assunzione con contratto di diritto privato in Svizzera non comporta l'esenzione dall'assoggettamento fiscale nel Paese ospitante. Si applica il principio del luogo di lavoro, secondo il quale il luogo in cui il lavoro viene effettivamente svolto è determinante ai fini dell'imposizione.

Il fatto di essere stati assunti da un datore di lavoro in Svizzera garantisce ai docenti svizzeri di poter rimanere affiliati alle assicurazioni sociali svizzere durante il loro soggiorno all'estero (art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS³). Tuttavia, questo non li esonera automaticamente dall'assoggettamento all'assicurazione nel Paese in cui vengono assunti, il che può portare a una doppia assicurazione (con doppi contributi). La Svizzera ha stipulato con oltre 50 Paesi un accordo di sicurezza sociale, che esenta i lavoratori distaccati dall'assoggettamento all'obbligo assicurativo e contributivo nel Paese d'impiego. In base all'accordo sulla libera circolazione con l'UE⁴ e alla Convenzione AELS⁵, nei rapporti con gli Stati UE e AELS la Svizzera applica i regolamenti (CE) n. 883/2004⁶ e n. 987/2009⁷ (v. n. 6.2). Non esiste un accordo di sicurezza sociale con tre Paesi in cui hanno sede scuole svizzere: Messico, Singapore e Thailandia. I testi dei nuovi accordi con la Colombia e il Perù sono attualmente in fase di messa a punto. Dopo la firma, i Parlamenti della Svizzera e degli Stati contraenti dovranno ratificare i rispettivi accordi e potrebbero volerci ancora diversi anni prima che tali accordi entrino in vigore. Questa situazione è insoddisfacente. Per evitare una doppia copertura assicurativa e il relativo versamento di doppi contributi è fondamentale concludere

³ RS **831.10**

⁴ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**)

⁵ Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960 (RS **0.632.31**)

⁶ RS **0.831.109.268.1**

⁷ RS **0.831.109.268.11**

rapidamente un accordo con la Colombia e il Perù e avviare le trattative con il Messico, Singapore e la Thailandia.

Sono attualmente difficili da valutare quali conseguenze in materia di IVA potrebbero derivare dal fatto che, distaccando i docenti, *educationsuisse* fornisce prestazioni a pagamento per le scuole. Dovrebbe essere possibile evitare le pretese sull'IVA nel Paese ospitante se le prestazioni fornite da *educationsuisse* vengono dichiarate come prestazioni formative e se l'associazione può dimostrare che tale incarico è stato delegato e finanziato dallo Stato. Ad oggi, non è possibile giudicare se nei singoli casi questa soluzione sarebbe sostenibile in tribunale.

Molti Paesi prevedono inoltre un rigoroso principio di parità salariale, che in generale garantisce il diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Motivo per cui può risultare problematico pagare i docenti svizzeri più del personale locale. Tuttavia, le differenze in termini di salario possono essere ammesse se vi sono motivi oggettivi, come qualifiche aggiuntive o un diverso datore di lavoro. Queste e altre questioni in materia di diritto del lavoro, come le difficoltà amministrative nel rilascio dei visti, dovrebbero essere risolte, se necessario, con intese intergovernative. In tale contesto, si potrebbero concludere accordi sulle scuole svizzere, come quelli che già esistono con la Colombia e il Messico, nei quali si potrebbe stabilire che determinate condizioni di lavoro per i docenti svizzeri, ivi compreso il salario, siano determinate dalla Svizzera. La Germania e la Francia dispongono già di regolamenti speciali per i docenti stranieri.

3 Punti essenziali del progetto

Secondo l'articolo 40 capoverso 1, primo periodo Cost. la Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera. Di conseguenza la Confederazione è autorizzata a prevedere in una legge misure a sostegno dell'assunzione di docenti svizzeri per promuovere la formazione di giovani Svizzeri all'estero e rafforzare le loro relazioni con la Svizzera. Il compito può essere delegato all'amministrazione federale (compito amministrativo) ma, secondo l'articolo 178 capoverso 3 Cost., può essere delegato anche a un'organizzazione di diritto privato. Sempre secondo questa disposizione i compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. Le condizioni sono: il pubblico interesse e la proporzionalità allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.), la garanzia della tutela giudiziaria (art. 29a Cost.), la tutela dei diritti fondamentali (art. 35 cpv. 2 Cost.), nonché la sorveglianza statale (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost.) per garantire il corretto adempimento dei compiti.

Il principio di proporzionalità richiede che le misure amministrative rappresentino un mezzo adeguato e necessario per raggiungere lo scopo e siano ragionevolmente proporzionate agli interessi pubblici in questione. Come spiegato al numero 2.3 precedente, la delega di un compito federale a *educationsuisse* sarebbe una misura adeguata, necessaria e ragionevole per sostenere l'assunzione di docenti svizzeri nelle scuole svizzere. Il principio di proporzionalità risulta pertanto essere rispettato.

La delega a *educationsuisse* del compito di assumere e distaccare docenti e dirigenti scolastici svizzeri richiede una base giuridica formale. La LSSE deve quindi essere

modificata in modo che la Confederazione possa delegare a un'organizzazione di diritto privato o pubblico il compito di assumere in Svizzera docenti e dirigenti scolastici svizzeri e di distaccarli in scuole svizzere all'estero riconosciute.

Nella legge devono essere disciplinati i requisiti legali minimi per la delega di compiti, in particolare la definizione del compito delegato, la definizione del responsabile dell'adempimento, la forma giuridica della delega di compiti, il finanziamento e la vigilanza sull'adempimento dei compiti nonché la trasparenza dell'adempimento dei compiti nei confronti dell'opinione pubblica (art. 8, 8a e 8c PP-LSSE). Inoltre, le disposizioni relative alla copertura assicurativa sociale dei docenti e dei dirigenti scolastici svizzeri devono essere modificate per tenere conto della nuova normativa riguardante il datore di lavoro (art. 8b PP-LSSE). Ulteriori adeguamenti sono illustrati al numero 4.

4 **Commento ai singoli articoli**

Art. 3 Condizioni per il riconoscimento delle scuole

Secondo il diritto vigente, le scuole svizzere all'estero sono dirette da persone abilitate a insegnare in Svizzera. Questa disposizione non è più attuale. Per questo motivo, in occasione della presente revisione, la pertinente disposizione (art. 3 cpv. 1 lett. o LSSE) viene estesa alle persone con una formazione di dirigente scolastico riconosciuta dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantionali della pubblica educazione (CDPE) secondo l'Accordo intercantionale del 18 febbraio 1993⁸ sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Con questa modifica si tiene conto delle crescenti esigenze poste a una direzione scolastica professionale e si raggiunge una parificazione con la situazione vigente in Svizzera.

Art. 8 Assunzione e distacco di docenti abilitati a insegnare in Svizzera e di dirigenti scolastici

L'articolo 8 PP-LSSE stabilisce il principio generale dell'assunzione di docenti e dirigenti scolastici svizzeri da parte di un datore di lavoro in Svizzera (cpv.1) e il loro distacco nelle scuole svizzere riconosciute (cpv. 2). Per motivi oggettivi, l'adempimento di tali compiti può essere affidato solo all'associazione mantello per le scuole svizzere. Di conseguenza, la legge designa *educationsuisse* come autorità competente in questi ambiti.

Il mandato di assunzione e distacco è limitato ai docenti e ai dirigenti scolastici per i quali la scuola svizzera ha diritto a ricevere sussidi. Non comprende i docenti assunti localmente (con o senza abilitazione a insegnare in Svizzera). Questo gruppo di persone è contemplato all'articolo 8d PP-LSSE.

⁸ RS 413.21

Art. 8a Delega di compiti e indennizzo dell'associazione educationsuisse

La delega dei compiti è disciplinata a livello contrattuale e avviene nell'ambito di un contratto di prestazioni tra educationsuisse e l'UFC, autorità competente in materia (cpv. 1). Tale contratto definisce, in particolare, i compiti da svolgere, la copertura dei costi generali e le misure di gestione strategica e di controllo.

educationsuisse fattura alle scuole le prestazioni connesse al reclutamento e all'assunzione dei docenti e dei dirigenti scolastici svizzeri (cpv. 2). Tra le prestazioni fatturate rientrano sia i costi di reclutamento esterni sia le spese interne per il personale e il lavoro amministrativo. Finora tali prestazioni sono state fornite dalle scuole, pertanto, in quanto beneficiarie dirette spetta ad esse assumere i relativi costi in misura proporzionale. I costi salariali dei docenti e dirigenti scolastici svizzeri non sono toccati da questa disposizione: vengono compensati con gli aiuti finanziari spettanti alle scuole e gestiti a titolo fiduciario da educationsuisse (v. n. 2.3).

Il capoverso 3 completa questo modello con un finanziamento sussidiario della Confederazione. L'indennizzo è versato a forfait ed è limitato al 50 per cento dei costi effettivi dei compiti delegati. Questo meccanismo incentiva il controllo dei costi, dato che una parte del rischio finanziario continua a essere sostenuta da educationsuisse. Nel contempo garantisce l'esecuzione dei compiti delegati, in quanto permette di compensare i deficit strutturali. Nel complesso ne risulta un finanziamento misto che coniuga responsabilità dello Stato, partecipazione finanziaria delle scuole e requisiti di efficienza operativa.

Minoranza (Chassot, Crevoisier Crelier, Fivaz Fabien, Michel Matthias, Wasserfallen Flavia)

Art. 8a cpv. 3

Una *minoranza della Commissione* vuole che il contributo della Confederazione sia limitato al massimo al 70 per cento dei costi effettivi (anziché al 50 %). A suo parere, con la modifica proposta la Confederazione delega a educationsuisse un nuovo compito, i cui costi devono essere in maggioranza assunti dalla Confederazione. Una quota massima del 70 per cento sarebbe oggettivamente giustificata e corrisponderebbe all'importo massimo degli aiuti finanziari ad altre forme di diffusione della formazione svizzera all'estero (art. 8–10 dell'ordinanza del 28 novembre 2014⁹ sulle scuole svizzere all'estero, OSSE). Questa quota massima, che viene comunque prelevata dal credito complessivo per il sostegno alle scuole svizzere, lascia un margine di manovra per la decisione definitiva.

Art. 8b Previdenza professionale dei docenti e dei dirigenti scolastici assunti dall'associazione educationsuisse

In qualità di datore di lavoro, l'associazione educationsuisse è responsabile della copertura assicurativa sociale dei docenti e dei dirigenti scolastici che assume. Queste persone sono assicurate presso la Cassa pensioni della Confederazione nella Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate. educationsuisse ha già concluso un contratto

di affiliazione a PUBBLICA. Di conseguenza un'assicurazione presso una cassa pensioni cantonale non è più possibile.

Art. 8c *Vigilanza*

L'UFC è responsabile della vigilanza sull'adempimento dei compiti da parte dell'associazione educationsuisse (cpv. 1). Definisce le corrispondenti misure di gestione strategica e di controllo nel contratto di prestazioni e stabilisce eventuali requisiti speciali per la contabilità e la revisione.

educationsuisse è tenuta a pubblicare i suoi conti e rapporti d'attività per motivi di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica (cpv. 2). In base alla legge del 28 giugno 1967¹⁰ sul controllo delle finanze, *educationsuisse* è inoltre sottoposta alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze (art. 8 cpv. 1 lett. d). La responsabilità è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958¹¹ sulla responsabilità (art. 1 cpv. 1 lett. f e art. 19).

8d *Assunzione e assicurazione sociale dei docenti e dei dirigenti scolastici assunti con un contratto di lavoro locale*

Quando il quadro normativo nel Paese ospitante non consente di assumere docenti o dirigenti scolastici in Svizzera, per esempio nel caso non sia possibile ottenere un visto di lavoro, o quando le condizioni per il distacco non sono soddisfatte, per esempio nel caso in cui un docente non è inviato dalla Svizzera per lavorare in una scuola svizzera, ma risiede già sul posto e viene reclutato successivamente, le scuole possono in via eccezionale assumere direttamente queste persone con un contratto di lavoro locale. Tuttavia, l'eccezione al principio generale dell'assunzione presso *educationsuisse* è subordinata al previo consenso dell'UFC. Occorre che ci siano motivi oggettivi che l'UFC deve verificare periodicamente (cpv. 1).

I docenti non abilitati a insegnare in Svizzera devono in ogni caso essere assunti con un contratto di lavoro locale (cpv. 2). Lo stesso vale per i docenti svizzeri per i quali la scuola svizzera non ha diritto a ricevere sussidi (v. commento all'art. 8 PP-LSSE).

Le scuole rimangono responsabili della copertura assicurativa di queste persone. Vig. il principio generale secondo cui sono tenute a garantire una copertura assicurativa sociale adeguata (cpv. 3). I docenti e i dirigenti scolastici svizzeri sottostanno alla legislazione in materia di assicurazioni sociali del Paese ospitante. A certe condizioni (in particolare se sono state assicurate ininterrottamente per cinque anni) queste persone possono tuttavia affidarsi all'AVS/AI e alla previdenza professionale facoltativamente. Questa possibilità è però riservata ai cittadini svizzeri e a quelli degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea e degli Stati dell'AELS (art. 2 cpv. 1 LAVS).

¹⁰ RS 614.0

¹¹ RS 170.32

Art. 8e Trattamento dei dati personali

Per l'adempimento dei compiti l'UFC e l'associazione educationsuisse dovranno necessariamente trattare dati personali. La presente disposizione istituisce la base legale necessaria affinché nell'ambito dei compiti attribuiti loro per legge possano trattare anche dati personali degni di particolare protezione. Si tratta principalmente di dati legati all'assunzione di docenti e dirigenti scolastici, in particolare nome, cognome, data di nascita e indirizzo nonché informazioni su qualifiche e percorso professionale, stato di salute, situazione familiare, copertura assicurativa o retribuzione. La disposizione elenca inoltre le categorie pertinenti di dati personali degni di particolare protezione secondo la legge federale del 25 settembre 2020¹² sulla protezione dei dati. Le procedure e le modalità concrete del trattamento potranno essere ulteriormente precisate nel quadro dell'attuazione della nuova soluzione, tenendo conto dei principi e delle esigenze del diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 10 Natura, entità e calcolo degli aiuti finanziari

La delega dei rapporti di lavoro a educationsuisse può avvenire solo se le scuole garantiscono il rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di diritto del lavoro nel Paese ospitante. In questo contesto, l'UFC, al quale compete l'esecuzione della legge, può imporre determinate condizioni alle scuole e subordinare il pagamento degli aiuti finanziari all'adempimento di queste ultime. Questa competenza dell'autorità si applica anche ad altri ambiti della buona direzione scolastica che sono direttamente associati al rispetto delle condizioni di riconoscimento e delle disposizioni in materia di sussidi e ora si vuole sancirla esplicitamente nella legge (art. 10 cpv. 1, secondo periodo). Essa risulta del resto, per analogia, anche dalla legge del 5 ottobre 1990¹³ sui sussidi (art. 17 cpv. 3 lett. c LSu).

I capoversi 2 e 3 disciplinano i criteri per la determinazione dell'importo degli aiuti finanziari e il numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi. Ciascuna scuola ha diritto al sussidio anche per un dirigente scolastico (art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza del DFI del 2 dicembre 2014¹⁴ sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero, OSSE-DFI). Poiché i dirigenti scolastici non sono più tenuti a essere abilitati a insegnare in Svizzera (v. sopra art. 3), devono essere menzionati separatamente.

Art. 19 Cantone patrono

I docenti e i dirigenti scolastici svizzeri per i quali una scuola ha diritto a ricevere sussidi devono ora essere assunti da educationsuisse e assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA. La disposizione concernente la continuazione dell'assicurazione presso le casse pensioni cantonali dei Cantoni patroni diventa quindi priva di oggetto e può essere abrogata (art. 19 cpv. 3).

¹² RS 235.1

¹³ RS 616.1

¹⁴ RS 418.013

Art. 25 *Disposizioni transitorie della modifica del...*

Avendo scadenze diverse, i contratti di lavoro dei docenti e dei dirigenti scolastici non potranno essere tutti trasferiti a educationsuisse al momento dell'entrata in vigore della presente revisione. Una disposizione transitoria prevede che i contratti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore rimangano validi fino alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro con l'associazione educationsuisse.

5 **Ripercussioni**

5.1 **Ripercussioni per la Confederazione**

Il trasferimento dei rapporti di lavoro dei circa 250 docenti e dirigenti scolastici svizzeri per i quali le scuole hanno diritto a ricevere sussidi (dato aggiornato all'anno scolastico 2025/2026) comporterà un aumento dei costi per educationsuisse. L'ampliamento del sistema di contabilità salariale già esistente genererà un costo una tantum, mentre la contabilità, la contabilità salariale, l'amministrazione del personale e la rendicontazione all'UFC cagioneranno costi ricorrenti.

Ci sarà inoltre un costo iniziale anche per uniformare la copertura assicurativa sociale. In futuro, lo stesso standard assicurativo sarà applicato a tutti i docenti e i dirigenti scolastici al fine di facilitarne la mobilità tra le singole scuole.

Attualmente sono assunti da educationsuisse circa 100 docenti e dirigenti scolastici e il dipartimento responsabile è dotato di un organico con un tasso di occupazione pari circa a 1,3 ETP. Se in futuro educationsuisse dovesse essere responsabile di tutte le scuole svizzere nel mondo, il dipartimento dovrebbe aumentare gli effettivi, tenendo conto che ci si aspettano economie di scala e che alcuni dei compiti delle risorse umane continueranno a essere svolti dai dirigenti scolastici e dal loro personale locale.

educationsuisse stima costi ricorrenti per il personale pari a circa 180 000 franchi, che non possono essere trasferiti alle scuole. Il maggiore onere deve essere compensato dalla Confederazione. I fondi necessari a questo scopo devono essere compensati nel credito per il sostegno alle scuole svizzere (A231.0124).

Il progetto non ha alcun impatto sul personale della Confederazione.

5.2 **Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna**

I 14 Cantoni patroni delle scuole svizzere non sono direttamente interessati dal progetto. Continueranno a essere coinvolti nel reclutamento del personale docente e dirigenziale e la loro vigilanza pedagogica continuerà nella stessa misura di prima. Con la modifica dell'articolo 19 (v. n. 4), viene abrogata la disposizione relativa alla possibilità per i docenti svizzeri di conservare l'affiliazione presso le casse pensioni cantonali. La modifica della LSSE non comporta quindi nuovi compiti di esecuzione o ripercussioni finanziarie per i Cantoni patroni.

Gli altri Cantoni non sono interessati direttamente o indirettamente dal progetto. Ogni Cantone decide autonomamente se vuole assumere il patronato di una nuova scuola e i compiti che ne derivano conformemente alla legge. Il progetto non ha inoltre alcun impatto specifico su Comuni, Città, agglomerati e regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni sull'economia

Le scuole svizzere all'estero contribuiscono all'economia. Consentono ai cittadini svizzeri all'estero la prosecuzione degli studi nel sistema di formazione svizzero e facilitano il loro accesso al mercato del lavoro nazionale. In questo modo, promuovono il reclutamento di specialisti qualificati per la Svizzera.

Nei Paesi ospitanti, le scuole svizzere agiscono come istituti di formazione e come importanti piattaforme per la creazione di reti di relazioni economiche, culturali e sociali. Promuovono la visibilità e la reputazione della cultura svizzera, rafforzano le relazioni bilaterali e contribuiscono allo sviluppo di reti internazionali sostenibili. Queste reti costituiscono una base preziosa per la cooperazione economica e le relazioni commerciali a lungo termine.

Il progetto è necessario per garantire che queste ripercussioni positive non siano compromesse da ostacoli amministrativi o giuridici (v. n. 2.1, Necessità di agire), in particolare quando si assumono all'estero docenti abilitati a insegnare in Svizzera. Esso contribuisce altresì a garantire la presenza internazionale del sistema formativo svizzero.

5.4 Ripercussioni sulla società

Le scuole svizzere all'estero sono luoghi di incontro e di scambio interculturale. Esse godono di grande considerazione nei Paesi ospitanti e diffondono un'immagine positiva costante della Svizzera. Oltre alla funzione formativa, svolgono attività di mediazione culturale e rafforzano le relazioni con i Paesi ospitanti. Il progetto migliora le condizioni quadro istituzionali garantendo così queste ripercussioni dirette sulla società.

5.5 Ripercussioni sull'ambiente

Il progetto non ha alcuna ripercussione sull'ambiente.

5.6 Altre ripercussioni

Le scuole svizzere all'estero creano legami duraturi tra la Svizzera e i Paesi ospitanti. La rete di ex allievi con conoscenze delle lingue nazionali, dei contenuti formativi e dei valori svizzeri continua ad avere un impatto anche dopo il periodo scolastico. Sono

numerosi gli ex allievi che intraprendono studi universitari in Svizzera mentre quelli che rimangono nel Paese ospitante mantengono un legame con la Svizzera.

Le scuole fungono inoltre da solida presenza istituzionale della Svizzera all'estero. In collaborazione con le rappresentanze diplomatiche rafforzano la visibilità e l'immagine della Svizzera. Grazie alla loro offerta formativa per le famiglie sostengono l'insediamento e l'attività delle imprese svizzere. La rete produce effetti positivi nella promozione della piazza economica e nel settore della formazione e rafforza il prestigio culturale e politico della Svizzera.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Secondo l'articolo 163 capoverso 1 Cost., la modifica della LSSE rientra nella competenza dell'Assemblea federale.

La legge federale si basa sugli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 Cost. La prima disposizione autorizza la Confederazione a promuovere le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera e a sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo. La seconda disposizione stabilisce che gli affari esteri competono alla Confederazione, mentre la terza attribuisce alla Confederazione la facoltà di sostenere attività culturali d'interesse nazionale. Per quanto riguarda la base costituzionale per la delega del compito di assumere il personale docente, si rimanda al numero 3.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera ha concluso accordi bilaterali con il Messico e la Colombia nel settore della formazione all'estero.¹⁵ Tali accordi disciplinano le deroghe dalle disposizioni locali (p. es. per quanto riguarda le lingue d'insegnamento, il canone delle materie o l'organizzazione di pluriclassi e l'insegnamento immersivo) e riconoscono il diploma d'insegnamento svizzero per l'insegnamento nelle scuole svizzere. L'accordo con la Colombia prevede inoltre che le autorità svizzere siano responsabili della qualità, del reclutamento e della formazione continua dei docenti svizzeri. Il progetto è quindi compatibile con il diritto internazionale nella misura in cui gli accordi esistenti riguardano l'assunzione e il distacco di docenti e dirigenti scolastici svizzeri.

Per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali dei docenti svizzeri impiegati nelle scuole svizzere con sede nell'Unione europea (Italia e Spagna) è determinante il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile

¹⁵ «Accord du 25 août 2017 entre le DFI et le Ministère de l'éducation publique des Etats-Unis mexicains relatif aux écoles suisses biculturelles»; «Accord du 27 juin 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Ministère de l'éducation de la République de Colombie relatif au Colegio Helvetia de Bogotá».

2004¹⁶ relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento prevede di principio l'assoggettamento integrale al regime di sicurezza sociale del Paese nel quale l'attività lavorativa è esercitata ma anche eccezioni che sono applicabili ai docenti svizzeri assunti dall'associazione educationsuisse. A essi è applicabile la norma particolare secondo l'articolo 11 capoverso 3 lettera b in combinato disposto con l'articolo 1 lettera d concernente l'assoggettamento alle assicurazioni sociali dei pubblici dipendenti e delle persone ad essi assimilati. Il loro distacco non è limitato nel tempo. Di conseguenza, per tutta la durata del loro impiego in una scuola svizzera in Italia e in Spagna, questi docenti possono rimanere affiliati a tutti i regimi di sicurezza sociale svizzeri, ossia l'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS, 1° pilastro), l'assicurazione per l'invalidità (AI), l'indennità di perdita di guadagno (IPG), l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (PP, 2° pilastro), l'assicurazione contro gli infortuni (AINF) e l'assicurazione malattie (AMal).

6.3 Forma dell'atto

Il progetto comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 163 capoverso 1 Cost.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

educationsuisse riceve già un sostegno per diverse prestazioni che fornisce alle scuole svizzere nell'interesse della Confederazione sulla base del diritto vigente (art. 14 LSSE e art. 38 legge sugli Svizzeri all'estero¹⁷). Il progetto non prevede nuovi crediti d'impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non è quindi subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

¹⁶ RS 0831.109.268.1

¹⁷ RS 195.1

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Secondo l'articolo 5a Cost., nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. La Confederazione deve assumere unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 43a cpv. 1 Cost.). L'esecuzione della LSSE compete in linea di principio alla Confederazione. Secondo l'articolo 8, la Confederazione delega all'associazione educationsuisse il compito di assumere e distaccare i docenti e i dirigenti scolastici svizzeri. La modifica non cambia la ripartizione fondamentale delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Il rispetto del principio di sussidiarietà è quindi garantito; il principio dell'equivalenza fiscale non è interessato dal progetto.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non crea nuove disposizioni in materia di sussidi (v. n. 6.4). L'indennizzo degli oneri sostenuti da educationsuisse in relazione all'assunzione e al distacco dei docenti e dei dirigenti scolastici svizzeri ha luogo nel quadro delle disposizioni esistenti in materia di sussidi. I costi salariali dei docenti e dei dirigenti scolastici svizzeri vengono compensati con gli aiuti finanziari a cui le scuole hanno diritto. La modifica legislativa proposta rispetta quindi i principi della LSu.

6.7 Delega di competenze normative

Il progetto non prevede alcuna nuova delega di competenze normative.

6.8 Protezione dei dati

La legge sulla protezione dei dati (LPD) prevede disposizioni particolari per la comunicazione di dati personali all'estero. I dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati (art. 16 cpv. 1 LPD) oppure se una protezione dei dati appropriata è garantita da altri strumenti (art. 16 cpv. 2 LPD). In questo caso le disposizioni in materia di protezione dei dati sono rispettate poiché al momento della firma del contratto di lavoro con educationsuisse le persone interessate danno il loro espresso consenso alla comunicazione (art. 17 cpv. 1 lett. a LPD).

Elenco delle abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione infortuni
AMal	Assicurazione malattie
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CDF	Controllo federale delle finanze
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
CSEC-N	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale
CSEC-S	Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati
IPG	Indennità per perdita di guadagno
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCF	Legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze; RS 614.0)
LPD	Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LResp	Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità; RS 170.32)
LSSE	Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Legge sulle scuole svizzere all'estero; RS 418.0)
OSSE	Ordinanza del 28 novembre 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero; RS 418.01)
OSSE-DFI	Ordinanza del DFI del 2 dicembre 2014 sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero (RS 418.013)
PP-LSSE	Progetto preliminare della modifica della legge sulle scuole svizzere all'estero (progetto posto in consultazione)
UFC	Ufficio federale della cultura